



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Padova

Il Giudice

dott. Guido Marzella

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nella causa di primo grado iscritta al n. 3412/2019 R.G. e promossa

dal

FALLIMENTO

SNC,

(C.F.

- attore -

elettivamente domiciliato in Padova,

contro

ANTONIO

(C.F. ?

- convenuto -

elettivamente domiciliato in Padova,

e con la chiamata in causa di

SPA

- terza chiamata -



ammissione alla procedura concordataria,

- che il primo dei menzionati professionisti aveva quindi ricevuto, subito prima del deposito del piano, il proprio compenso di € 26.460,00,
- che con decreto del 24.7.13 il Tribunale di Padova, nel fissare l'udienza per la comparizione della società ricorrente avanti al Collegio, rilevava peraltro una serie di lacune tali da rendere inammissibile il ricorso, più specificamente costituite:
 - o per un verso, dalla mancanza dei documenti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 161 l.f. ed altresì della descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che la società si era limitata a stimare in maniera del tutto generica in dodici mesi,
 - o per altro verso, dall'assenza di qualsivoglia previsione di liberatoria a favore della procedura in relazione all'accollo dei debiti tributari e degli ex dipendenti che consentisse di escluderli dal computo del passivo, come invece previsto nel piano,
- che stante il mancato superamento delle esposte problematiche anche nel corso della predetta udienza, alla quale partecipava pure il rag. nella veste di *advisor*, senza peraltro apportare alcun elemento utile a risolvere le denunciate problematicità, il Tribunale era quindi stato costretto a dichiarare dapprima l'inammissibilità del ricorso con provvedimento dell'11.10.13 e quindi il fallimento della compagine,
- che si era pertanto in presenza di una evidente ipotesi di responsabilità in capo al professionista in questione, il quale, non avendo considerato che il pagamento dei creditori privilegiati rappresenta un requisito fondamentale della soluzione concordataria, aveva ommesso di allegare al piano una liberatoria da parte di questi ultimi la quale valesse ad escludere il perpetuarsi della relativa obbligazione a carico della ricorrente, dal momento che l'accollo non privativo operato dal terzo



promissario acquirente dell'azienda a tanto non era sufficiente,

- che il piano doveva pertanto ritenersi già *ab origine* inammissibile, in quanto del tutto carente dei requisiti di legge,
- che di tale fatto il rag. Antonic doveva pertanto rispondere ex art. 1218 cc, non avendo adempiuto la prestazione professionale affidatagli con la diligenza richiesta dall'art. 1176 cc,
- che, di conseguenza, il medesimo era tenuto alla restituzione del compenso inutilmente versatogli,

ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendone la condanna al pagamento dell'importo sopra menzionato, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data del versamento del compenso a quella della restituzione.

Costitutosi in giudizio, il convenuto sosteneva che la sua condotta doveva essere contestualizzata con riferimento all'incarico effettivamente conferitogli, il quale riguardava unicamente le competenze professionali di cui era munito e cioè l'analisi di bilancio nonché la verifica e il riordino contabile finalizzati alla redazione di piano di concordato, siccome pure desumibile dal fatto che egli non aveva sottoscritto il ricorso; ricordava di essere stato presente all'udienza del 3.10.13 al solo fine di fornire delucidazioni in merito alle predette circostanze, riguardo alle quali nessuna contestazione risultava poi essere stata sollevata da parte del Tribunale; denegava pertanto gli si potesse imputare una qualsivoglia negligenza nello svolgimento dell'incarico; instava quindi per il rigetto di ogni domanda svolte nei suoi confronti, chiedendo di essere comunque autorizzato a chiamare in causa ‘ spa’, con la quale risultava essere assicurato, onde essere dalla medesima manlevato in denegata ipotesi di soccombenza.

A propria volta costituitasi in giudizio, la predetta assicurazione eccepiva l'inefficacia temporale della garanzia dal momento che la medesima si limitava a coprire le



richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato durante il periodo di vigenza della polizza, avente decorrenza dal 30.6.11 al 31.12.15 laddove, nel caso di specie, la richiesta risarcitoria risaliva solo al 12.10.18; contestava inoltre l'operatività della copertura assicurativa in quanto limitata alle richieste risarcitorie e non invece a quelle restitutorie afferenti al rapporto contrattuale intercorso tra il professionista ed il suo cliente; osservava, ad ogni buon conto, come il massimale assicurato ammontasse ad € 1.500.000,00, con uno scoperto del 10%, per un minimo di € 516,46 ed un massimo di € 5.000,00; si associava per il resto alle difese svolte dal convenuto.

Procedutosi alla trattazione del giudizio con il deposito di memorie autorizzate, e datosi quindi corso alla fase istruttoria mediante l'assunzione delle prove orali ammesse, la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 24 novembre 2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e merita quindi accoglimento.

All'esito della fase istruttoria si è invero potuto appurare:

- che in un periodo in cui la ‘ ‘ snc” già versava in cattive condizioni economiche la compagna del socio Giovanni si rivolse all'avv. che era sua amica, per sottoporle la problematica (testi Michela e ,
- che quest'ultima provvedeva quindi ad indirizzare i titolari della compagine al rag. (testi Giovanni e Michela),
- che dopo i primi contatti fra le parti la società, con lettera d'incarico datata 6.5.13, affidava ai predetti professionisti il compito di verificare e riordinare la contabilità e di procedere alla redazione del ricorso per l'ammissione della compagine alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 l.f., con espressa specificazione che



- il mandato conferito comprendeva l'analisi e il riordino contabile, l'analisi di bilancio, la consulenza e l'assistenza legale necessarie per la predisposizione della domanda di concordato, la redazione del ricorso per l'ammissione alla procedura e l'assistenza nella fase preconcorsuale fino alla deliberazione sulla richiesta di ammissione alla procedura concordataria (doc. 3 attoreo),
- che nella fattura emessa in relazione al pagamento dell'acconto richiesto ai clienti il rag. _____ precisava trattarsi di compenso relativo alle prestazioni relative allo studio ed alla predisposizione del piano di concordato preventivo (doc. 4 attoreo),
 - che nel corso dei successivi incontri che si tennero presso lo studio del medesimo, ed ai quali parteciparono anche il figlio di questi, l'avv. _____, i fratelli _____ e le rispettive compagne, vennero sottoposte all'attenzione del convenuto tutte le carte dell'azienda affinché le esaminasse (testi Giovanni e Michela _____),
 - che il rag. _____ riferiva quindi quale fosse l'effettiva situazione contabile e fece poi presente, assieme all'avv. _____ che ne condivise la proposta, l'opportunità di presentare una istanza di concordato preventivo, precisando le modalità con le quali si sarebbe proceduto alla predisposizione del relativo ricorso (testi Giovanni e Michela _____ nonché _____), ivi compresa l'idea di dare corso alla vendita del ramo d'azienda in favore della “_____ srl”, di cui erano:
 - o dipendenti i fratelli _____
 - o socia Patrizia _____
 - o legale rappresentante Michela _____ (testi Michela _____ e _____),
 - che i predetti incontri furono tra i cinque e i dieci nel corso di almeno un mese e mezzo (testi Giovanni e Michela _____ nonché _____),
 - che dopo la decisione di presentare il ricorso partecipò alle riunioni anche l'attestatore, rag. _____ (testi Giovanni e Michela _____ nonché _____),
 - che anche nell'ambito della fattura emessa in relazione al pagamento del saldo del



proprio compenso il rag. utilizzava la medesima dicitura di cui alla fattura d'acconto (doc. 5 attoreo),

- che a pag. 5 del ricorso ex art. 161 l.f. veniva d'altro canto ribadito come il liquidatore della compagine si fosse appunto rivolto all'odierno convenuto al fine di valutare se sussistessero i presupposti per accedere ad una procedura concorsuale e che quest'ultimo si era quindi determinato ad attivare la procedura ordinaria di concordato preventivo dopo aver analizzato l'intera situazione economica e patrimoniale della società in crisi (doc. 2 attoreo),
- che all'udienza tenutasi in data 3.10.13 avanti al Tribunale di Padova partecipava anche il rag. nella veste di *advisor* della società (cfr. doc. 7 attoreo).

Ciò posto in linea di fatto, osserva in primo luogo il giudicante come, alla luce delle circostanze sopra riportate, non sia allora fondatamente revocabile in dubbio la circostanza che il rag. sia stato effettivamente incaricato, non solo di curare l'analisi del bilancio della compagine in crisi e di verificarne e riordinarne la contabilità ai fini della redazione del piano di concordato, ma anche di occuparsi della complessiva ideazione del medesimo, quale soggetto cui facevano sostanzialmente capo tanto l'avv ed il dott. Francesco . quanto l'attestatore, rag.

Conclusione, questa, che non può certo stupire ove si consideri che gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio hanno appunto consentito di appurare che il rag. svolgeva in concreto le funzioni di *advisor* della “ snc”, collaborando in posizione di preminenza rispetto agli altri professionisti nell'individuazione dello strumento più idoneo per la gestione della crisi d'impresa e nella conseguente elaborazione del piano concordatario, poi peraltro rivelatosi fallace. Dal che poi discende la necessità di verificare se tale incarico egli abbia poi adempiuto con quella diligenza e perizia richieste al professionista dal combinato disposto degli artt. 2224 e 2236 cc.



In proposito, non pare peraltro dubbio che al medesimo siano ascrivibili gravi ed evidenti profili di negligenza, essendo emerso che il piano risultava in realtà inammissibile dal momento che:

- essendo esso sostanzialmente fondato sulla proposta irrevocabile di acquisto del ramo d'azienda della compagine in crisi da parte della “ _____ srl” per la somma complessiva di euro 384.972,93, da pagarsi mediante accollo, non novativo né privativo, dell'intera esposizione debitoria privilegiata nei confronti dell'Erario, pari ad € 360.349,28, e di due ex dipendenti per € 24.623,65, su di un totale del passivo privilegiato pari ad € 456.738,70,
- si sarebbe allora anche dovuta allegare una espressa liberatoria in favore della procedura da parte dei menzionati creditori, che consentisse alla procedura di escluderli dal computo del passivo, dal momento che in forza delle previsioni del piano i medesimi non risultavano in realtà destinatari di alcun versamento effettivo, tale da estinguere i relativi crediti, bensì solo di una ulteriore obbligazione di pagamento che si aggiungeva a quella della ricorrente e la cui attuazione non risultava in alcun modo garantita.

Ciò che non risulta invece essersi verificato nella fattispecie, ove all'interno del piano concordatario i predetti debiti, prima correttamente appostati per il loro ammontare (vedi tab. 10 a pag. 16 del doc. 2 attoreo), venivano quindi erroneamente stornati senza ragione dall'ambito del passivo nella tabella relativa alla situazione derivante dalla cessione del ramo d'azienda (tab. 22 a pag. 22 del doc. 2 attoreo).

E ciò senza contare poi che il Tribunale riscontrava altresì il mancato deposito della documentazione prescritta dalle lett. a) e b) dell'art. 161 l.f. e cioè:

- di una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa,
- dello stato analitico ed estimativo delle attività e dell'elenco nominativo dei



creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

Circostanze le quali ben valgono ad evidenziare il pressapochismo con il quale l'incarico affidato al professionista risulta essere stato svolto, trattandosi all'evidenza di mancanze afferenti ad aspetti basilari della procedura tali da comportare vizi di così grave portata da rendere il piano concordatario palesemente inidoneo a perseguire la causa concreta attribuita dal legislatore a questo istituto e cioè il superamento della crisi dell'impresa realizzato attraverso il soddisfacimento, seppur minimale, dei creditori secondo le modalità ed i tempi appositamente previsti.

A fronte della quale situazione, sebbene si sia in presenza di una mera obbligazione di mezzi, non può che riconoscersi l'esistenza di una palese responsabilità del rag.

non tanto in ragione del mancato raggiungimento del risultato sperato quanto piuttosto in considerazione delle concrete modalità negligenti con le quali l'incarico risulta essere stato svolto, sia pur unitamente agli altri professionisti incaricati.

Ciò che, conclusivamente, fonda il buon diritto dell'attore al risarcimento del danno patito in conseguenza di tale condotta e costituito dall'ammontare delle somme inutilmente versate al professionista per un totale di € 26.460,00, da attualizzarsi ad oggi in € 27.238,53 dal momento che anche il danno da inadempimento contrattuale presenta natura di debito di valore (Cass. 20.4.20 n. 7948).

Né, a contrario, può sostenersi che la domanda in questione non meriterebbe accoglimento giacché l'attore non avrebbe contestualmente formulato una apposita domanda di risoluzione del contratto, essendo pacifico in giurisprudenza:

- che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta sia congiuntamente che separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 cc, facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento di quella di risoluzione del contratto (Cass. 24.11.10 n. 23820),



- che la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, perché l'art. 1453 cc, facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione (Cass. 12.6.20 n. 11348).

Ovvero affermarsi che non sia comunque dovuta in restituzione l'IVA, trattandosi comunque di esborsi effettivamente avvenuti e non detratti fiscalmente – come attestato nell'ambito delle stesse fatture ove si fa riferimento allo specifico ammontare dei bonifici ricevuti – i quali sono venuti ad incidere negativamente sul patrimonio della compagine in crisi e quindi, di riflesso, sull'interesse della massa dei creditori, e che meritano quindi di essere risarciti.

Sulla somma sopra indicata spettano poi all'attore gli interessi legali sulla somma rivalutata a far data dalla liquidazione, e cioè dal momento di deposito della presente pronuncia, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento dell'obbligazione (Cass. 20.4.20 n. 7948).

Quanto alla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti di “Cassa di Risparmio di Roma spa” vale invece osservare come la polizza in oggetto risulti peraltro inefficace sotto il profilo temporale, dal momento che la medesima si limitava a coprire le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato durante il periodo di vigenza della medesima, siccome precisato nell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione sotto la rubrica “Inizio e termine della garanzia”, con riferimento a tutte le ipotesi di rischio assicurato (doc. 3 terza chiamata).

Mentre, nel caso di specie:

- per un verso, il contratto assicurativo risulta aver avuto decorrenza dal 30.6.11 al 31.12.15, giusta la disdetta inviata dal rag. [redacted] in data 29.10.15 (doc. 4 terza



chiamata),

- per altro verso, la pretesa risarcitoria avanzata dal fallimento risulta essere stata per la prima volta formulata al professionista solo in data 12.10.18, con l'invio della comunicazione di invito alla negoziazione assistita (doc. 10 attoreo).

Né, a superare il dato in questione, vale richiamare il disposto delle “Clausole Speciali – Condizioni Particolari”, di cui alla pag. 4 della polizza (doc. 2 parte chiamata) – ove risulta precisato che “l’assicurazione vale altresì per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla società entro cinque anni dalla cessazione del contratto stesso” – dal momento che la previsione in oggetto, come ben precisato nella prima parte della clausola stessa, si riferisce unicamente ai casi di cessazione del rapporto assicurativo, relativamente:

- alle attività di “Apposizione del visto di conformità” (ex clausola speciale 007),
- alle “Attività di Certificazione Tributaria” (ex clausola speciale 008, riferentesi alle ipotesi di certificazione ex D. Lgs. 28.12.98 n. 490),
- alle attività di “Assistenza fiscale per i contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa” (ex clausola speciale 430),

e cioè ad ipotesi ben distinte rispetto a quella oggetto di causa, sicché la relativa pretesa non può trovare accoglimento.

Quanto infine alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo in forza dei parametri dettati dal D.M. 10.3.14 n. 55, le stesse gravano sul convenuto sia in favore dell’attore che della terza chiamata in forza del principio della soccombenza sancito dall’art. 91 cpc, dovendo in proposito sottolinearsi che la loro determinazione viene compiuta in complessivi € 6.000,00 sulla base del seguente prospetto:

Fasi processuali	Liquidazione
-------------------------	---------------------



processuali che liquida in € 6.000,00 per competenze, oltre al rimborso delle spese generali, dell'IVA e degli accessori di legge.

Padova, 9 marzo 2021

Il Giudice

dott. Guido Marzella

